

FEASR – Fondo Europeo Agricolo per  
lo Sviluppo Rurale

Ministero dell'agricoltura, della  
sovranità alimentare e delle foreste

DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO  
Settore Programmazione e coordinamento dello  
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

*Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023  
in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla  
Commissione Europea con Decisione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022*

**Intervento SRA 30 Benessere animale  
Azione B Classyfarm**

(art. 70 del reg. (UE) 2021/2115 per il sostegno allo sviluppo rurale)

**Modifiche e integrazioni alla  
Determinazione dirigenziale n. 401 del 15-05-2023  
Allegato n. 1**

## **PARTE II – SRA30 BENESSERE ANIMALE**

*Il citato paragrafo:*

### **2.3. Criteri di ammissibilità**

“CR03 - Numero minimo di UBA per l'ammissione al sostegno: **10 UBA**.”

Per i coefficienti di conversione, si fa riferimento alla tabella “Indici di conversione dei capi di bestiame in UBA”, riportata nel capitolo “Elementi comuni a più interventi” del presente CSR.

La specie animale ammissibile è quella bovina con gli indirizzi produttivi carne e latte (compresa la linea Vacca Vitello).

Al momento della presentazione della domanda di aiuto, l'allevamento deve avere una check-list autocontrollo nel sistema Classyfarm, con un punteggio complessivo non inferiore a 60 (baseline) considerando le seguenti tre aree di valutazione:

A - management e personale (MP),

B - strutture e attrezzature (SA),

C - animal based measures (ABM).

La quarta area di valutazione “Grandi rischi/sistemi d'allarme” non entra nel computo del livello di miglioramento rispetto alla baseline.

L'adesione dell'allevatore al sistema di valutazione Classyfarm avviene attraverso il veterinario aziendale/incaricato della compilazione della check-list di autocontrollo relativa a specie e indirizzo produttivo.

La valutazione produce un dato numerico di sintesi (punteggio complessivo generato da un apposito algoritmo che elabora i singoli punteggi attribuiti per ogni area di valutazione) in una scala da 1 a 100 (qualora il dato numerico di sintesi preveda dei decimali deve essere arrotondato al numero intero (decimale da 1 a 5 si arrotonda all'intero inferiore, da 6 a 9 si arrotonda all'intero superiore)).

La check-list di auto-controllo dell'allevamento oggetto d'impegno deve essere compilata dal veterinario incaricato sul Sistema Classyfarm.

Le suddette check-list sono valide, ai fini della determinazione del requisito d'accesso, se inserite nel sistema Classyfarm a partire dal 1 gennaio 2023 ed entro la presentazione della domanda.

**La check-list di auto-controllo deve essere presente nel sistema Classyfarm entro i termini previsti dal DM 12 maggio 2023 n. 248477 per la presentazione della domanda iniziale, ovvero entro il 15 giugno 2023 ed essere allegata alla domanda di aiuto/pagamento.**

La mancata compilazione della check-list di autocontrollo nel sistema Classyfarm, entro il periodo indicato, comporta la non ammissibilità della domanda.”

*viene sostituito integralmente dal seguente paragrafo:*

### 2.3. Criteri di ammissibilità

“CR03 - Numero minimo di UBA per l’ammissione al sostegno: **10 UBA**.”

Per i coefficienti di conversione, si fa riferimento alla tabella “Indici di conversione dei capi di bestiame in UBA”, riportata nel capitolo “Elementi comuni a più interventi” del presente CSR.

La specie animale ammissibile è quella bovina con gli indirizzi produttivi carne e latte (compresa la linea Vacca Vitello).

Al momento della presentazione della domanda di aiuto, l’allevamento deve avere una check-list autocontrollo nel sistema Classyfarm, con un punteggio complessivo non inferiore a 60 (baseline) considerando le seguenti tre aree di valutazione:

A - management e personale (MP),

B - strutture e attrezzature (SA),

C - animal based measures (ABM).

La quarta area di valutazione “Grandi rischi/sistemi d’allarme” non entra nel computo del livello di miglioramento rispetto alla baseline.

L’adesione dell’allevatore al sistema di valutazione Classyfarm avviene attraverso il veterinario aziendale/incaricato della compilazione della check-list di autocontrollo relativa a specie e indirizzo produttivo.

La valutazione produce un dato numerico di sintesi (punteggio complessivo generato da un apposito algoritmo che elabora i singoli punteggi attribuiti per ogni area di valutazione) in una scala da 1 a 100 (qualora il dato numerico di sintesi preveda dei decimali deve essere arrotondato al numero intero (decimale da 1 a 5 si arrotonda all’intero inferiore, da 6 a 9 si arrotonda all’intero superiore)).

La check-list di auto-controllo dell’allevamento oggetto d’impegno deve essere compilata dal veterinario incaricato sul Sistema Classyfarm.

Le suddette check-list sono valide, ai fini della determinazione del requisito d’accesso, se inserite nel sistema Classyfarm a partire dal 1 gennaio 2023 ed entro la presentazione della domanda.

La **check-list di auto-controllo deve essere presente nel sistema Classyfarm** entro i termini previsti dal DM n. prot. 0300209 del 09/06/2023 per la presentazione della domanda iniziale, ovvero entro il **30 giugno 2023** ed essere allegata alla domanda di aiuto/pagamento.

La mancata compilazione della check-list di autocontrollo nel sistema Classyfarm, entro il periodo indicato, comporta la non ammissibilità della domanda.”

## **PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE**

### 3.3.2. Domande di modifica

(...)

*Al il primo capoverso, il secondo punto:*

- del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 12 maggio 2023 n. prot. 0248477 art. 3 comma 3, le modifiche apportate alle domande presentate entro il 15 giugno 2023, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati, compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande tardive purché presentate entro il 10 luglio 2023.

*è sostituito dal seguente:*

- del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 giugno 2023 n. prot. 0300209 art. 1 comma 3, le modifiche apportate alle domande presentate entro il 30 giugno 2023, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati, compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande tardive purché presentate entro il 25 luglio 2023.

### 3.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

*Il citato paragrafo:*

“Il sistema informativo sarà operativo il giorno successivo all'approvazione delle disposizioni del presente bando.

Di seguito si riportano i termini per la presentazione delle domande:

- Le domande iniziali, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2022/1173 e del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09/03/2023, come modificato dal D.M. n. prot. 0248477 del 12/05/2023, devono essere presentate entro le **ore 23:59:59 del giorno 15 giugno 2023**;

Qualora il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale o altre dichiarazioni o documenti giustificativi o contratti, coincida con un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai sensi del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023, art. 5, è consentita la presentazione tardiva della domanda iniziale, che può essere trasmessa con un ritardo massimo di 25 giorni successivi rispetto all'ultimo giorno utile di cui al presente bando, ossia entro **le ore 23:59:59 del giorno 10 luglio 2023**.

Al verificarsi di questa situazione sarà applicata una riduzione dei pagamenti pari all'1%, per ciascun giorno di ritardo, dell'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza.

Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di aiuto o di pagamento è considerata irricevibile e al beneficiario non è concesso alcun aiuto o pagamento.”

*viene sostituito integralmente dal seguente paragrafo:*

“Il sistema informativo sarà operativo il giorno successivo all'approvazione delle disposizioni del presente bando.

Di seguito si riportano i termini per la presentazione delle domande:

- le domande iniziali, ai sensi dell'art. 3 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2022/1173 e del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del

09/03/2023, come modificato dal D.M. n. prot. 0248477 del 12/05/2023 e in ultimo dal D.M. n. prot. 0300209 , devono essere presentate entro le **ore 23:59:59 del giorno 30 giugno 2023.**

Qualora il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale o altre dichiarazioni o documenti giustificativi o contratti, coincida con un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai sensi del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023, art. 5, è consentita la presentazione tardiva della domanda iniziale, che può essere trasmessa con un ritardo massimo di 25 giorni successivi rispetto all'ultimo giorno utile di cui al presente bando, ossia entro **le ore 23:59:59 del giorno 25 luglio 2023.**

Al verificarsi di questa situazione sarà applicata una riduzione dei pagamenti pari all'1%, per ciascun giorno di ritardo, dell'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza.

Le domande di aiuto o di pagamento e le modifiche presentate oltre il 25 luglio 2023 sono irricevibili.”